



PROVINCIA DI FERMO

Regolamento per la disciplina dell'uso dello stemma della provincia di fermo, del gonfalone, della fascia azzurra e delle bandiere.

Approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 74 del 30/09/2011

Art. 1
Scopo ed applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dello Stemma, del Gonfalone, della Fascia Azzurra e le modalità di esposizione delle bandiere da parte della Provincia di Fermo.
2. Il regolamento è disposto in base all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, all'art. 3, comma 2, dello Statuto della Provincia di Fermo, alla L. 22/1998, al D.P.R. 121/2000 ed al DPCM del 14/04/2006.

Art. 2
Stemma provinciale

1. Lo stemma della Provincia di Fermo costituisce il segno distintivo della Provincia, l'elemento grafico rappresentativo dell'identità dell'Ente. Lo stemma, concesso con Decreto del Presidente della Repubblica del 28 maggio 2010, è rappresentato graficamente da uno scudo suddiviso in quadranti. Nel primo, di colore argento, è raffigurata una torre rossa composta di quaranta mattoni quante sono le municipalità che compongono la Provincia di Fermo. Nel secondo, su fondo oro, è impressa l'aquila nera, simbolo della Città di Fermo. Il terzo quadrante, di colore rosso, vede stilizzata l'immagine della croce patente, richiamo della tradizione cristiana del territorio. Nell'ultimo sono rappresentati i simboli della tradizione e della cultura del popolo fermano: un'ape, una spiga ed un'ancora d'oro a richiamo della tradizione agricola, marinara e della vocazione al lavoro. Allo Stemma così descritto sono applicati gli ornamenti esteriori propri delle Province, vale a dire una corona d'oro racchiudente un ramo di alloro ed uno di quercia. Sotto è posta una fascia in oro con impressa la data, in numeri romani, MDCCCLX – MMIX.
2. Lo stemma araldico concesso alla Provincia di Fermo non può essere modificato se non per motivi storici relativi alla vita ed alle vicissitudini determinanti e qualificanti la comunità locale e con l'osservanza delle norme e delle procedure di cui al R.D. 07 giugno 1943 n. 652.

Art. 3

Diritto di dominio

1. Quale attributo della personalità, la Provincia di Fermo ha il diritto di dominio sul proprio stemma.
2. Lo stemma provinciale, così come descritto all'art. 3 dello Statuto della Provincia di Fermo e dall'art. 2 del presente Regolamento, ha lo scopo di contraddistinguere l'Ente nelle proprie manifestazioni, iniziative culturali, promozionali e di comunicazione. Esso dunque è di proprietà della Provincia ed è vietato, in via assoluta, a chiunque di farne uso, salvo quando l'utilizzo venga esplicitamente autorizzato come specificato al comma 3 del presente articolo.
3. La riproduzione dello stemma è riservata unicamente alla Provincia, tuttavia il Presidente può autorizzare la sua apposizione su atti ufficiali di manifestazioni civili o religiose nelle quali l'Amministrazione è presente con proprie rappresentanze o con il patrocinio dell'iniziativa.
4. L'uso temporaneo da parte di terzi dello stemma della Provincia, specificamente autorizzato ai sensi del precedente comma, è curato per ogni aspetto tecnico ed amministrativo dall'Ufficio di Presidenza.
5. La Provincia pone in essere ogni mezzo di tutela idoneo ad impedire a chiunque l'uso abusivo, immorale o indegno del proprio stemma.

Art. 4

Uso dello stemma da parte della Provincia

Lo stemma è adottato per contraddistinguere l'immagine della Provincia di Fermo. Esso è riprodotto nella carta intestata a fianco della intestazione "Provincia di Fermo" identificando gli atti ed i documenti dalla stessa emanati ed è altresì utilizzato nel sito web dell'Ente.

Art. 5

Il Gonfalone

1. Il gonfalone è l'emblema con il quale la Provincia rappresenta unitariamente l'intera comunità provinciale.
2. Il gonfalone della Provincia di Fermo, concesso con D.P.R. del 28 maggio 2010, è così raffigurato: un drappo quadrangolare, di un metro per due, di

colore azzurro, riccamente ornato di ricami d'oro dove è riportato lo stemma della Provincia così come descritto all'art. 2 del presente regolamento e recante l'iscrizione Provincia di Fermo.

3. Il gonfalone è fregiato da una cravatta di nastro tricolore.

Art. 6

Utilizzo del Gonfalone all'interno della sede della Provincia

1. Nelle cerimonie ufficiali, e comunque in tutte le situazioni rappresentate nei successivi artt. 7 ed 8 del presente regolamento, la Provincia fa uso del gonfalone al quale spetta il posto d'onore sempre accompagnato dalla bandiera nazionale (si intende con ciò la cravatta tricolore apposta sul gonfalone come previsto dall'art. 5, comma 3, del presente regolamento).
2. L'Amministrazione cura che il gonfalone sia sempre mantenuto in decoroso stato di conservazione.

Art. 7

Modalità ed utilizzo del Gonfalone da parte della Provincia e di soggetti esterni all'Ente

1. Di norma il gonfalone rappresenta la Provincia nelle manifestazioni civiche, patriottiche e religiose. L'Amministrazione provinciale, pertanto, può disporre l'uso del gonfalone in occasione di manifestazioni o iniziative di pubblico interesse per la comunità locale, organizzate da enti, associazioni ed organismi che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile dei quali la Provincia è depositaria.
2. In ogni caso, il gonfalone non potrà mai essere utilizzato fuori dalla sede provinciale se non previa specifica autorizzazione del Presidente che dispone in tal senso e sulla base della valenza della singola iniziativa.
3. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente, il legale rappresentante dell'organismo proponente dovrà presentare, almeno dieci giorni prima della data della manifestazione, un'apposita istanza al Presidente della Provincia nella quale devono essere indicati i seguenti elementi necessari per concedere l'autorizzazione:

- a) generalità del richiedente e del referente dell'iniziativa e relativi recapiti;
 - b) descrizione dell'iniziativa o della manifestazione;
 - c) durata dell'iniziativa o della manifestazione con indicazione della data e dell'ora di inizio e fine.
4. L'autorizzazione del Presidente non è necessaria per la presenza del gonfalone alle seguenti ricorrenze civili e religiose:
- 25 aprile (Anniversario della Liberazione);
 - 01 maggio (Festa del Lavoro);
 - 02 giugno (Festa della Repubblica);
 - 04 novembre (Giornata dell'Unità Nazionale);
 - casi nei quali è stato dichiarato il lutto cittadino, regionale o nazionale;
 - cerimonie di gemellaggio;
 - cerimonie ufficiali organizzate dalla Provincia o da Enti cui la Provincia sia ufficialmente invitata a presenziare;
 - inaugurazione di opere pubbliche realizzate dalla Provincia.
5. Il gonfalone è accompagnato dal Presidente della Provincia o da un suo delegato.
6. Al gonfalone spetta la scorta d'onore effettuata dal personale della Provincia, in abito da cerimonia, appositamente individuato ed autorizzato dal Dirigente del Settore Organi Istituzionali – Affari Generali. Al personale che effettua la scorta d'onore può essere attribuita, secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva in sede decentrata, una indennità di disagio.
7. L'Ufficio di Presidenza cura ogni aspetto tecnico ed amministrativo necessario per l'utilizzo del gonfalone da parte dei terzi autorizzati.

Art. 8

Collocazione del Gonfalone

1. Il gonfalone viene ordinariamente custodito nella sala del Consiglio.
2. Presso la sede della Provincia di Fermo sono conservanti due esemplari di gonfalone:
 - il primo, stabile, collocato presso la sala del Consiglio;

- il secondo, mobile, è ordinariamente custodito presso l'Ufficio di Presidenza ed utilizzato nell'ambito delle cerimonie presenziate al di fuori della sede della Provincia.

Art. 9

La bandiera della Provincia

La bandiera concessa alla Provincia di Fermo è costituita da un drappo azzurro con impressa l'immagine dello stemma della Provincia sorretta da un'asta con la cravatta tricolore.

Art. 10

Rappresentanza

La rappresentanza della Provincia di Fermo in occasione di eventi o manifestazioni, spetta al Presidente della Provincia. In caso di impedimento, il Presidente può delegare il Vice presidente, un Assessore o un Consigliere provinciale.

Art. 11

Uso della Fascia Azzurra

1. Il distintivo del Presidente della Provincia è la fascia azzurra, da portarsi a tracolla sulla spalla destra, con ricamato lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma della Provincia di Fermo.
2. L'uso della fascia azzurra è strettamente riservato alla persona del Presidente. In caso di impedimento, il Presidente può delegare il Vice presidente, un Assessore o un Consigliere provinciale.

Art. 12

Uso delle bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea all'esterno della sede provinciale

1. L'utilizzo delle bandiere all'esterno degli edifici pubblici ha luogo nei casi previsti dalla legge e, previa espressa disposizione od autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, in occasione di avvenimenti che rivestano particolare importanza e solennità nazionale o locale. Le modalità di

esposizione sono regolate, in via generale, dalla Legge 5 febbraio 1998 n. 22 e dal D.P.R. 7 aprile 2000 n. 121.

2. Le bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea vengono esposte all'esterno della sede della Provincia di Fermo e degli altri edifici provinciali in corrispondenza dell'orario di attività e, qualora vi sia una sufficiente illuminazione, restano esposte anche di notte.
3. Le bandiere vengono, inoltre, esposte negli uffici pubblici provinciali nei seguenti giorni:
 - 07 gennaio (festa del Tricolore);
 - 11 febbraio (sottoscrizione dei Patti Lateranensi);
 - 25 aprile (festa della Liberazione);
 - 1° maggio (festa del Lavoro);
 - 9 maggio (festa dell'Europa);
 - 02 giugno (festa della Repubblica);
 - 28 settembre (insurrezione popolare di Napoli);
 - 04 ottobre (Santo Patrono d'Italia);
 - 24 ottobre (giornata delle Nazioni Unite);
 - 04 novembre (festa dell'Unità nazionale);
 - in ogni altra ricorrenza e solennità prevista con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, in ambito locale, dal Prefetto.
4. Le bandiere nazionali e dell'Unione Europea vengono altresì esposte:
 - in occasione delle riunioni del Consiglio provinciale per tutta la durata della seduta;
 - all'esterno degli edifici scolastici;
 - all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni.
5. La bandiera nazionale e quella europea, di uguali dimensioni e materiali, sono esposte affiancate su aste o su pennoni posti alla medesima altezza. La bandiera nazionale è alzata per prima ed ammainata per ultima ed occupa il posto d'onore a destra. Qualora siano esposte bandiere in numero dispari la bandiera nazionale deve essere posta al centro. Ove siano disponibili tre pennoni fissi e le bandiere da esporre siano due, è lasciato libero il pennone centrale. Se la bandiera nazionale è portata in pubblica cerimonia, ad essa spetta il primo posto.
6. In segno di lutto le bandiere esposte all'esterno sono tenute a mezz'asta. Possono adattarsi all'estremità superiore dell'inferitura due strisce di velo nero.

Art. 13

Esposizione delle bandiere all'interno degli uffici provinciali

1. Quando la bandiera nazionale e quella europea sono esposte all'interno di una sala, debbono essere sistemate su di un'asta posta a terra in prossimità della scrivania del titolare dell'ufficio. La bandiera nazionale è collocata nel posto d'onore a destra del tavolo di rappresentanza.
2. All'interno delle sedi degli uffici provinciali le bandiere della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea sono esposte:
 - nell'Ufficio del Presidente della Provincia;
 - nella sala della Giunta provinciale;
 - nella sala del Consiglio provinciale o altra sede ove, per particolari motivi, il Consiglio provinciale è stato convocato;
 - nell'Ufficio del Presidente del Consiglio.
3. In tutte le sale ed uffici sopra indicati si espone anche il ritratto del Capo dello Stato.
4. Nessuna bandiera, vessillo o gonfalone può essere posto sopra la bandiera della Repubblica.

Art. 14

Disposizioni generali e finali

1. Le bandiere vanno esposte in buono stato di conservazione e correttamente dispiegate senza figure, scritte o lettere, nemmeno sull'asta.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti emanate dallo Stato e dalla Regione in ordine all'utilizzo dello stemma, del gonfalone e delle bandiere.